

REPUBBLICA ITALIANA

N. 1997/02 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 7262 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

ANNO 1996

decisione

sul ricorso in appello R.G. 7262/96 proposto dal dottor Massimo
Attanasio rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Mari
Marengi presso il quale elettivamente domicilia in Roma, alla
Piazza di Pietra, n. 63

contro

l'Unità Sanitaria Locale n. 50 di Nocera Inferiore, non
costituitasi

e nei confronti

dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno 1, non constituitasi

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la
Campania – Sezione staccata di Salerno n. 415/1996 pubblicata
mediante deposito il 26 aprile 1996;

Visto l'appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Nominato relatore per l'udienza del 30 novembre 2001 il
Consigliere Filoreto D'Agostino;

Nessuno comparso per le parti in causa;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

Ritenuto in fatto

Viene in decisione l'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Sezione staccata di Salerno ha respinto il ricorso del dottor Attanasio proposto per la declaratoria del diritto del ricorrente all'erogazione delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori di psicologo o, in subordine, di un indennizzo ai sensi dell'articolo 2041, con conseguente condanna della intimata Unità sanitaria locale al pagamento delle relative somme.

All'udienza del 30/11/2001 la causa è stata assegnata in decisione.

Considerato in diritto

L'appello è infondato.

L'appellante, assunto nel 1972 come assistente sociale presso l'Ospedale Psichiatrico Consortile Vittorio Emanuele II di Nocera Inferiore e inquadrato nel sesto livello con la qualifica di Assistente sociale collaboratore, assume di aver svolto dal 1° febbraio 1986 e di svolgere tuttora mansioni della qualifica di psicologo in qualità di componente della Commissione socio-medico-psico-pedagogica costituita presso la Unità Sanitaria Locale n. 50.

In relazione alle attività espletate il dottor Attanasio ha richiesto la declaratoria del diritto al trattamento economico di psicologo o, in subordine, un indennizzo ex articolo 2041 cod. civ.

Risulta per tabulas che l'incarico di componente della predetta

Commissione fu conferito al dottor Attanasio dal Vice Presidente della U.S.L., senza che mai a tale designazione abbia fatto seguito un formale atto da parte del Comitato di gestione della USL.

Perché si possa invocare l'articolo 29, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 è indispensabile un formale conferimento da parte dell'organo preposto (C.d.S., V, 5 maggio 2000, n. 2626). A questo fine non possono ritenersi idonei i meri ordini di servizio (C.d.S., V, 17 gennaio 2000, n. 286; 10 febbraio 2000, n. 728), essendo per contro necessario un formale provvedimento del Comitato di gestione (C.d.S., V, 23 marzo 2000, n. 1583).

L'art. 29, c. 2 d.P.R. n. 761 del 1979, in altre parole, non ammette alcuna retribuzione differenziata, in assenza di un incarico formalmente attribuito al dipendente da parte dell'organo competente (nel caso di specie: il comitato di gestione), con l'effetto di rendere tale attività irrilevante a fini retributivi in quanto svolgimento di fatto di mansioni superiori (C.d.S., V, 14 aprile 2000, n. 2232).

Alla stregua di questa osservazione, vengono meno tutte le ragioni proposte dall'appellante, dovendosi, per contro riaffermare come nell'ambito del pubblico impiego non possano utilizzarsi, in materia di svolgimento di mansioni superiori, istituti propri del diritto comune come precisato da Adunanza Plenaria 18 novembre 1999, n. 22 alle cui motivazioni è

sufficiente rinviare per relationem.

Si compensano le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma addì 30 novembre 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Signori:

Alfonso Quaranta	Presidente
Giuseppe Farina	Consigliere
Corrado Allegretta	Consigliere
Paolo Buonvino	Consigliere
Filoreto D'Agostino	Consigliere estensore

L'ESTENSORE

f.to Filoreto D'Agostino

IL PRESIDENTE

f.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA**il..... 15/04/2002.....****(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)*****IL DIRIGENTE******f.to Pier Maria Costarelli***